

Applicabilità del regime previsto dall'art. 5 legge 133/98.

(Risposta a quesiti del 13 maggio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 maggio 2009, ha adottato la seguente delibera:

“visti i quesiti avanzati dai dottori ..., in ordine ai benefici di cui all'art. 5 della L. 133/98.

Osserva

La normativa oggetto di esame è collocata nell'ambito della legislazione tesa ad incentivare la permanenza dei magistrati nelle sedi cd disagiate.

Le diverse esigenze manifestatesi nel corso degli anni hanno indotto il legislatore a modificare il regime normativo delle cd sedi disagiate.

Da ultimo, anche a seguito delle riforme ordinamentali, le nuove esigenze manifestatesi hanno indotto il legislatore a rivedere la materia con il DL 143/2008, convertito con Legge n. 181 del 13 novembre 2008.

La impostazione degli incentivi è notevolmente mutata, tanto che i magistrati di prima nomina sono esclusi dal regime giuridico delle sedi disagiate. Tale qualifica, peraltro, non necessariamente si estende a tutti i posti vacanti dell'ufficio che presenta i presupposti indicati dalla normativa, potendosi, infatti, dichiarare sedi disagiate solo parte dei posti vacanti del medesimo ufficio. Allo stesso modo sono intervenute modifiche circa i benefici previsti per i magistrati disponibili al trasferimento a tali sedi, in particolare non è più previsto il diritto di prescelta per il successivo tramutamento, essendo stati introdotti esclusivamente benefici di diversa natura.

Quanto al regime transitorio previsto dalla modifica legislativa, essendo previsto solo per i magistrati che al momento dell'entrata in vigore della normativa erano già stati trasferiti a sedi disagiate pubblicate tali nel relativo bando, la normativa – derogatoria del regime ordinario e quindi di stretta applicazione – non è suscettibile di interpretazioni estensive.

Tanto premesso è da evidenziare che non sono giustificabili sotto il profilo della ragionevolezza interventi di normativa secondaria tesi a disciplinare ipotesi di equiparazione di regime giuridico non espressamente individuate dal legislatore.

Per quanto concerne la equiparazione di regime giuridico prevista dall'art. 8 legge 13 febbraio 2001, relativa ai magistrati distrettuali destinati ad uffici con una copertura non inferiore al 25% per i quali è prevista l'applicazione dei benefici giuridici di cui all'art. 5 legge n. 133 del 1998, evidentemente i benefici richiamati non possono consistere nel diritto di prescelta essendo stato riformulata la normativa nei termini sopra indicati.

Allo stesso modo si deve rilevare come non possano essere riconosciuti incentivi economici, tra l'altro di competenza del Ministero della giustizia, a magistrati di prima nomina, a maggior ragione a magistrati che sono stati destinati a sedi a copertura necessaria. Infatti tale ultima definizione si riferisce a sedi che godono di un particolare regime giuridico in ragione di previsioni di normativa secondaria, di talchè anche sotto la vigenza del vecchio regime normativo (l'originaria L. 133/98), in base al previsto regime giuridico, non era prevista l'attribuzione di incentivi di carattere economico.

Tutto ciò premesso,

delibera

di rispondere come da parte motiva.”